NORME IN MATERIA DI ISTITUTI E PERSONALE APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 12

Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo

Per le finalita' di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento "randagismo" relativo al Ministero della sanita'.

Versione in vigore dal 3 agosto 1995, non più in vigore dal 3 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-istituti-e-personale-appartenenti-al-servizio-320-1995/art-12-finanziamento-per-la-realizzazione-degli-interventi-in-materia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it